Via Rasa, 9 - 36016 THIENE (VICENZA) TEL 0445369022 FAX 0445380677 E mail: tecnico@medicasticobacchiglione.it - Sito Internet: www.medicasticobacchiglione.it

Pratica n. 104/2008 (da citare in ogni Vostra corrispondenza con lo scrivente)

CONCESSIONE/LICENZA IDRAULICA N. 1211 DEL 1 8 SE f. 2008

Premesso che:

- la ditta Alì S.p.a. CF P.IVA 00348980285 res. Via Olanda, 2 35127 PADOVA (PD), con domanda del 16/06/2008 protocollo n. 4020, chiedeva la concessione/licenza idraulica relativa alla realizzazione di un bacino di accumulo acque meteoriche con relativo manufatto di scarico con tubo Ø 100 nella Roggia Montecchia, in Comune di Dueville
- a) Visto il Regio Decreto 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni,
- b) Vista la Legge Regionale n. 9 del 1 marzo 1983,
- c) Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3186 del 01 settembre 1998,
- d) Viste le circolari del 13 dicembre 1999 prot. n. 4796 e del 18 febbraio 2000 prot. n. 505 della Regione Veneto, relative alle procedure di attuazione della L.R. n. 9/1983,
- e) Vista la Delibera di Giunta Consorziale n. .
- f) Visto lo schema delle procedure per il rilascio di concessioni e licenze, approvato con Delibera Consorziale n. 1/19 del 30 gennaio 2001.
- g) Vista l'istruttoria dell'Ufficio Tecnico Consorziale,
- h) Ritenuta la richiesta di concessione licenza ammissibile a termini della vigente normativa in materia,
- i) Preso atto del pagamento del contributo per le spese d'istruttoria,
- j) Vista la nota della Regione Veneto Giunta Regionale del 07/04/2003 prot. n. 59 a firma del Responsabile Distretto Idrografico Brenta Bacchiglione con la quale veniva demandata ai Consorzi di Bonifica le istruttorie delle istanze di Concessioni Idrauliche,

SI CONCEDE

alla sopraindicata Ditta il permesso richiesto, sotto il profilo esclusivamente idraulico, subordinatamente all'accettazione ed all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1. I lavori siano eseguiti conformemente alla domanda stessa e agli elaborati grafici allegati.
- 2. Prima dell'esecuzione delle opere, sia ottenuta la concessione a costruire da parte del Comune competente e se del caso tutte le autorizzazioni inerenti i BB.AA.
- 3. Prima di costruire sui relitti ex demaniali oggetto di sclassifica, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Ministero delle Finanze presso il competente Dipartimento del Territorio Servizi Demaniali.
- 4. La concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed è sempre revocabile, modificabile e rescindibile in qualsiasi tempo, quando, a giudizio insindacabile del concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi del Consorzio.
- 5. Nei casi di allargamento, deviazione od opera qualunque che si dovesse eseguire (nella strada, nel canale, nell'argine) ove l'opera privata che ora viene concessa non si trovasse in relazione con dette modificazioni, o non potesse più servire all'uso cui fu destinata, è fatto obbligo al concessionario, a tutte sue spese e senza alcun diritto di rifusione, di demolirla, di modificarla o ricostruirla in relazione alle nuove condizioni dell'argine, del canale, della strada, con facoltà al Consorzio di procedere alla sua demolizione d'ufficio dopo una prima inutile diffida al concessionario, qualora la sussistenza della stessa fosse d'impedimento allo sviluppo completo del piano d'esecuzione dei lavori consorziali
 - La ditta concessionaria resta pertanto fin da ora obbligata a rifondere al Consorzio le spese da esso sostenute, alla riscossione delle quali si procederà nelle norme e con i privilegi d'esazione delle contribuzioni consorziali.
- 6. Deve essere garantito l'accesso, il passaggio e il diritto per l'occupazione temporanea della superficie di rispetto adiacente all'area demaniale, per una larghezza minima di metri 5,00 e comunque per la parte necessaria all'esecuzione di lavori conseguenti a piene, rotte d'argini, disalveamenti, pericolo d'inondazioni ed altri simili eventi calamitosi che possano interessare il corso d'acqua in parola senza pretendere indennizzo alcuno.
- 7. La concessione viene data a tutto rischio e pericolo della Ditta concessionaria ed il Consorzio non sarà mai nè verso di essa, nè verso terzi, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza

- o per effetto totale o parziale dell'opera concessa. A tale scopo la Ditta concessionaria, colla firma d'accettazione della presente, s'impegna di tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni onere a riguardo.
- 8. L'opera dovrà essere eseguita, a tutte spese della Ditta concessionaria, nel minor tempo possibile e con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno alle opere consorziali; resteranno a carico della Ditta concessionaria tutte quelle riparazioni che si rendessero necessarie per effetto od in causa totale o parziale della presente concessione. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente e inappellabilmente il concedente. Nell'esecuzione dei lavori la Ditta concessionaria dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che all'uopo saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Consorziale. I lavori dovranno essere iniziati, pena la decadenza della Concessione/Licenza, entro 365 giorni dalla data di rilascio della stessa, e, a pena di decadenza, dovranno essere ultimati entro 2 anni dal loro inizio.
- 9. Il tratto del corso d'acqua in corrispondenza dell'opera che forma oggetto della presente concessione/licenza, deve essere sempre mantenuto libero e pienamente efficiente, eseguendo a propria cura e spese i necessari periodici lavori d'espurgo e di pulizia dell'alveo.
- 10. La concessione/Licenza avrà durata di anni 10 (dieci) successivi e decorrenti a far data dal ritiro della stessa. Essa potrà essere revocata in ogni tempo, qualora, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente risultasse di pregiudizio agli interessi pubblici, il concessionario invece potrà rinunciarvi in qualsiasi momento. Alla sua scadenza la Concessione/Licenza potrà essere rinnovata con quelle modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, risulteranno necessarie per adeguare le opere alle condizioni dei luoghi e del corso d'acqua. In caso di revoca, rinuncia o mancata rinnovazione della Concessione/Licenza, al concessionario, potrà essere imposto di rimettere, a sua totale cura e spesa, ogni cosa allo stato pristino, oppure di lasciare parzialmente o totalmente quelle opere che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, saranno ritenute valide agli effetti della sicurezza idraulica. Il termine entro il quale dovranno essere eseguiti tali eventuali lavori, verrà fissato dall'Ufficio Tecnico Consorziale e dallo stesso notificato al concessionario con lettera raccomandata, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio.
- 11. La concessionaria è obbligata a denunciare al Consorzio ogni variazione di ditta entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto relativo al trasferimento di proprietà per il rinnovo della concessione alla nuova ditta proprietaria, fermi rimanendo nell'alienante, in caso d'inadempimento di questa condizione, tutti gli obblighi e le responsabilità assunte con la presente verso il Consorzio.
- 12. Oltre alle condizioni contenute nel presente atto, la ditta concessionaria è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni di polizia idraulica della bonifica previste dal R.D. 8/5/1904 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, dello statuto e dei regolamenti consorziali, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica ed in particolare del D.L.vo n. 152/1999.
- 13. Il concedente si riserva la facoltà di revisionare la misura del canone a seguito di specifica deliberazione del Consiglio Consorziale o di altro ente competente.
- 14. La ditta richiedente assuma tutte le cautele necessarie per tutelarsi dagli effetti negativi delle acque, ritenendo indenne il Consorzio da ogni responsabilità inerente e conseguente ad eventuali tracimazioni, infiltrazioni, sifonamenti o cedimenti del canale o altro ancora.
- 15. L'esecuzione delle opere non dovranno interferire con il periodo irriguo (01 aprile 30 settembre) per non compromettere le irrigazioni in atto.
- 16. Eventuali imprevisti all'esecuzione delle opere che dovessero presentarsi in corso d'esecuzione, dovranno essere esaminati e concordati tra Direzione Lavori e Ufficio Tecnico del Consorzio.
- 17. E' fatto obbligo alla ditta Concessionaria comunicare al Consorzio anche via fax 0445380677, con almeno 8 giorni di preavviso, la data d'inizio lavori al fine di consentire il controllo della regolare esecuzione degli stessi e comunicare la fine lavori entro 20 giorni dal loro termine.
- 18. Tutti i diritti, spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente concessione sono a carico della Ditta concessionaria.

19. Lo scarico in Roggia non dovrà superare la quantità max (li 263 l/sec)

21. Si comunica che, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 25 giugno 2004, la presente concessione idraulica è soggetta al pagamento del previsto canone demaniale a partire dall'anno di rilascio della stessa, che indicativamente risulta essere di euro 647,55 Per gli anni successivi, il canone sarà aggiornato in base agli indici Istat, come determinati dalla Regione del Veneto.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO D'Alberto ing. Carlo

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Borriero geom. Imerio

PER ACCETTAZIONE LA DITTA RICHIEDENTE

Eirma leggibile